

MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI"
Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)

■ 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D
e-mailbsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it

Circolare n. 126

Villa Carcina (BS), 03 dicembre 2019

Al personale Docenti e A.T.A I.C. "T. Olivelli" - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: disposizioni di servizio in merito alla vigilanza e alla sicurezza – a.s. 2019-2020.

PREMESSA

Nell'ambito degli impegni d'istituto, intesi in senso ampio e non limitati alle sole ore di lezione, compete alla scuola la realizzazione di **un contesto vigilato** in cui abbiano luogo attività didattiche ed educative, in **assenza di rischi per persone e cose**.

In particolare, in relazione all'<u>obbligo di vigilanza in capo al personale docente e ai collaboratori scolastici,</u> richiamo il portato delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali previste dal codice civile e le previsioni e gli obblighi rintracciabili nel CCNL vigente.

Comunico al riguardo le disposizioni che seguono, già in vigore negli anni scolastici precedenti, invitando docenti e personale A.T.A. ad attenervisi e a voler quindi predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza del luogo di lavoro e la vigilanza sugli allievi.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell' art. 2047 C.C., " in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Ai sensi dell' art. 2048 C.C. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente (o i docenti) assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

A partire da quanto premesso, si prevede, come negli anni scorsi, che:

PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA

- Tutto il personale deve rispettare scrupolosamente l'orario di servizio; i docenti della prima ora sono in servizio 5 minuti prima del suono della campana che indica l'inizio delle lezioni [si richiama a tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 come confermato dal CCNL 2016/2018 in vigore, che dispone: " per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi "].
- Tutti devono essere presenti, durante il proprio orario, nei rispettivi spazi programmati (in cortile per l'accoglienza; ai piani durante l'intervallo...) come indicato nel Piano Organizzativo di Plesso.
- I collaboratori scolastici devono sorvegliare e chiudere i cancelli della scuola, dopo i momenti di ingresso e di uscita degli alunni. Anche in periodi di sospensione delle lezioni i cancelli devono rimanere sempre chiusi e sorvegliati al fine di evitare l'introduzione immotivata di estranei. I collaboratori scolastici devono controllare che nessun estraneo abbia accesso all'edificio scolastico senza autorizzazione del Dirigente o dell'insegnante di classe, devono verificare l'identità di chi entra nell'edificio scolastico e fornire indicazioni (i genitori non possono comunque accedere alle aule durante le ore di lezione).
- I collaboratori scolastici hanno il compito di accogliere gli alunni, di accompagnare gli alunni ritardatari fino alle rispettive aule, di sorvegliare gli alunni che transitano negli spazi della scuola per motivi diversi; durante le ore di lezione devono trovarsi ai diversi piani, nei rispettivi spazi, a disposizione.
- Insegnanti e collaboratori scolastici devono vigilare affinché nessun alunno esca dagli edifici scolastici prima della fine delle lezioni, né da solo, né accompagnato da adulti diversi dagli insegnanti. Possono uscire anticipatamente solo gli alunni presi in consegna dai genitori (o da una persona dagli stessi delegata) e in possesso di regolare autorizzazione.
- Non è permesso agli alunni, durante le ore di lezione di uscire dall'aula per eseguire compiti particolari, anche se assegnati dagli insegnanti.
- Tutti gli spostamenti dei gruppi-classe dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei docenti.
- Agli alunni è fatto divieto di utilizzare liberamente sostanze o strumenti pericolosi; l'utilizzo di macchinette elettriche, strumenti contundenti o taglienti, sostanze pericolose deve essere disposto dagli insegnanti per finalità didattiche programmate e documentate; la sorveglianza dei docenti, in

questi casi, sarà particolarmente elevata ed attenta al fine di evitare che gli alunni possano, anche involontariamente, recare danno a se stessi o ad altri;

- L'attenta sorveglianza sugli alunni va esercitata dagli insegnanti in qualunque momento (ingresso, ore di lezione, intervallo, servizio mensa e dopo mensa, uscita) e in qualunque luogo dell'edificio (aule, atri, laboratori, giardino, palestra.).
- Per l'organizzazione di manifestazioni che possono prefigurare situazioni di rischio (uscite in bicicletta, uscite con un numero consistente di alunni) deve essere richiesta una specifica autorizzazione che potrà anche prevedere/richiedere l'accompagnamento dalla Polizia Locale.
- Al fine di evitare di lasciare scoperti gruppi-classe o spazi di sorveglianza, non è consentita nessuna variazione del proprio orario di lavoro e della propria presenza nell'edificio se non dopo autorizzazione scritta del Dirigente.

PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA

- Tutto il personale è tenuto a garantire le condizioni di sicurezza, a rimuovere eventuali ostacoli che possano prefigurare possibili pericoli e a segnalare alla Segreteria e al coordinatore di sede o al responsabile per la sicurezza tutte le situazioni di rischio concernenti le strutture, gli arredi, gli strumenti, gli attrezzi ed anche ai comportamenti di alunni e/o adulti presenti all'interno degli edifici e pertinenze scolastiche (giardini e cortili compresi).
- Tutto il personale è tenuto a segnalare al responsabile di plesso e/o alla Segreteria i guasti relativi a strutture o attrezzature che necessitano di riparazioni.
- Tutto il personale è tenuto a far uso di strumenti e di strutture rispettando le norme di sicurezza e a richiederne agli alunni un uso corretto e controllato (non salire su scale non a norma o su sgabelli, non sporgersi dai davanzali per la pulizia dei vetri);
- Tutti sono tenuti a controllare e garantire che le vie di fuga rimangano sgombre da ogni tipo di ostacolo, le porte d'uscita siano funzionanti e si aprano completamente, al fine di garantire una celere uscita in caso di necessità. Se così non fosse andrà fatta segnalazione al Responsabile di sede e alla Segreteria.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nelle rispettive aree di competenza, fino all'entrata nelle aule di competenza.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, come richiamato in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.
- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il regolare transito degli allievi nei corridoi.
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta e/o cancello di uscita terminale delle pertinenze della scuola. Si raccomanda di

predisporre gli alunni in fila e di dar corso all'uscita dall'aula solo dopo il suono della campana di termine delle lezioni.

- Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o da persona preliminarmente delegata, come già richiamato.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e\o uscire dalle porte designate esclusivamente come Porte di Emergenza.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/2007, e rimando alla Tabella A dei Profili di Area; in particolare, spettano ai collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo;..."di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione coi docenti".

A partire da quanto premesso, si prevede, come negli anni scorsi, che:

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI/STUDENTI DALLA SCUOLA DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All'uscita le insegnanti consegnano i bambini direttamente ai genitori.
- Il personale docente in servizio alla 1[^] ora antimeridiana deve trovarsi con puntualità, a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- L'utilizzo degli spazi esterni va concordato tra le docenti e delimitato per i gruppi sezione; in tali spazi le insegnanti si distribuiscono in modo da garantire una sorveglianza ravvicinata al proprio gruppo di alunni, scoraggiando comportamenti a rischio.
- Le insegnanti controllano che i bambini non intraprendano giochi pericolosi o che utilizzino strumenti o sostanze che potrebbero recare danno a sé o agli altri;
- Va posta attenzione agli strumenti e ai giocattoli utilizzati dai bambini; essi non devono essere troppo piccoli né difettosi né presentare punte sporgenti o parti staccabili. Nel caso vanno subito eliminati. Tutti i giochi devono essere sottoposti a regolare pulizia o lavaggio in modo da risultare igienicamente adeguati alla manipolazione dei bambini;
- Per l'utilizzo dei bagni da parte dei bambini ci si può avvalere anche dell'aiuto dei collaboratori scolastici.
- Per motivi igienici e di tutela della salute è importante prestare attenzione affinché i bambini non scambino fazzoletti, bicchierini o altri oggetti ad uso strettamente personale;
- I collaboratori scolastici in servizio nella scuola dell'infanzia sono tenuti a prendersi cura dell'igiene dei bambini e a collaborare con le insegnanti quando queste lo richiedono; essi devono attivare un atteggiamento di cura educativa anche nelle relazioni con i bambini.
- Al termine del servizio è necessario assicurarsi che tutti gli alunni vengano presi in consegna dai rispettivi genitori o dalle persone espressamente delegate.

- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli possono compilare apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo specifico.
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità.
- Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, dopo aver contattato i genitori, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo essere trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale al quale chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.
- Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) oltre 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico.
- I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola.
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I grado), utilizzando il modulo specifico.
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità.
- I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I grado);
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale al quale chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.
- I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) oltre 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico.
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone subito avviso al Collaboratore di plesso e/o al Dirigente Scolastico.
- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio già prima dell'avvio della lezione. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula pulita ed in ordine e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con diligenza. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- In caso di concambio, ossia che due docenti che si spostano contemporaneamente, il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con particolari problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

• La ricreazione dura non più di dieci minuti e sarà effettuata, secondo le modalità concordate tra docenti e alunni della classe (in classe, negli spazi comuni, all'aperto), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade in primis sul docente in classe all'inizio dell'intervallo ma altresì sul docente che si avvicenda, entrambi dovranno puntualmente darsi il cambio, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in assenza di uno dei due.

- In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.
- Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.
- Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.
- Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici.

- Qualora il gruppo-classe si trovi nel cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti. In questi casi non è consentito autorizzare il rientro degli alunni nell'edificio e /o in classe.
- Durante la ricreazione/intervallo et similia, sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Pertanto per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva,ovvero:
- a) la dislocazione in più punti dei docenti deve essere tale da poter prestare la massima attenzione;
- b) devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni a persone e/o cose.
- È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dal Plesso e non si allontanino dal gruppo-classe.
- Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule sotto la vigilanza docente e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI/MENSA

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in file ordinate, possibilmente per due, in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti e/o dei collaboratori scolastici.

VIGILANZA MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad auto regolamentarsi, deve essere sempre assicurata in primis dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

• Tutte le uscite, sia brevi che più prolungate, configurandosi come attività didattica, devono prevedere obiettivi formativi e didattici ben definiti che trovano riscontro scritto nelle programmazioni di classe.

- Per ogni uscita, sia quelle brevi che quelle più prolungate, quando si utilizzi un mezzo di locomozione (bicicletta, scuolabus, autobus o treno), vanno acquisite le autorizzazioni scritte dei genitori, da conservare a scuola.
- Ogni uscita può essere organizzata ed effettuata solo dopo la delibera di approvazione degli Organi Collegiali, in primis del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
- Per tutte le uscite vanno organizzate le attività coerenti con lo scopo della visita e vanno previste azioni di sorveglianza per tutti i momenti, compresi i momenti meno strutturati e con maggiori probabilità di rischio.
- I docenti accompagnatori devono accertarsi che la programmazione della visita non implichi ricadute sul buon funzionamento del plesso (es: servizio di assistenza alla mensa, classi scoperte, ...) e comunicare alla Segreteria le eventuali sostituzioni previste.
- Come previsto dalla normativa per le uscite, l'accompagnamento degli adulti responsabili prevede la presenza di almeno 1 adulto ogni 15 alunni ma, in casi ritenuti particolarmente a rischio, può essere proposto dai docenti e deciso dalla Direzione un aumento del numero degli accompagnatori.

ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

USCITE ANTICIPATE

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno all'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

USO DELLE ATTREZZATURE

• Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.

Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

- I docenti, pertanto, sono tenuti a:
- a) vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- b) informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- c) informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- d)informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

- e) verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- f) controllare che gli studenti loro affidati usino il computer in modo corretto e coerente con le finalità educativo didattiche della scuola.

PER IL SERVIZIO MENSA E DOPOMENSA

Gli insegnanti cui vengono assegnati i gruppi mensa hanno la responsabilità dell'assistenza agli alunni nel periodo 12.30/14.00 (Scuola Primaria). L'individuazione della composizione dei gruppi mensa viene effettuata Prima dell'inizio delle lezioni e inserita nel Piano Organizzativo di Plesso.

Gli insegnanti prendono in consegna gli alunni nel punto di raccolta indicato e li accompagnano nella sala-mensa; nel punto di raccolta, in attesa degli insegnanti sarà presente un collaboratore scolastico.

Durante il pasto i docenti assistono gli alunni invitandoli ad un comportamento corretto e controllato.

Appena concluso il pasto, i docenti accompagnano ordinatamente gli alunni loro affidati nei rispettivi spazi individuati e concordati. Sia all'aperto che all'interno dell'edificio la sorveglianza deve essere organizzata. Nel Piano Organizzativo di Plesso indicano l'utilizzo concordato degli spazi esterni, degli atri e dei corridoi per il dopo mensa.

Negli spazi chiusi è vietato il gioco del calcio poiché non adeguato agli spazi a disposizione.

Per garantire una sorveglianza ravvicinata ed attenta gli insegnanti si distribuiscono in punti diversi dello spazio a disposizione o vigilano girando tra gli alunni in modo da scoraggiare comportamenti rischiosi e assicurare, in caso di pericolo, un intervento immediato.

In particolare i docenti devono sorvegliare affinché gli alunni non manipolino né utilizzino per gioco oggetti contundenti o che potrebbero risultare pericolosi per sé e per gli altri.

Le attività del dopo-mensa terminano circa 10 minuti prima della ripresa pomeridiana delle lezioni per permettere agli alunni di riordinare gli ambienti, di ripulirsi, di andare in bagno.

A conclusione dell'attività gli alunni vanno riaccompagnati nei punti di ritrovo delle rispettive classi e consegnati ai colleghi/e dell'ora successiva.

INFORTUNI

- Al fine di garantire la massima tutela della sicurezza degli alunni, chiedo a tutto il personale in servizio la massima collaborazione per innalzare i livelli di attenzione nella sorveglianza degli allievi. La gestione della quotidianità scolastica, soprattutto nei momenti di attività meno strutturate (intervallo, mensa, momenti di entrata e uscita degli alunni) richiede una sorveglianza attiva che si traduce non solo in presenza vigile ma anche nella costruzione delle condizioni che possono prevenire le situazioni di conflitto.
- Preciso inoltre che:
- in caso di infortunio degli alunni vanno immediatamente avvertiti i genitori; se questi non sono reperibili ed emerge la necessità di un pronto intervento, il personale fa ricorso agli operatori del Pronto Soccorso a cui l'alunno può essere affidato su delega della famiglia. Per supportare l'infortunato nell'esperienza traumatica l'insegnante, dopo aver affidato il gruppo classe a un collega o a un collaboratore scolastico, può accompagnare l'alunno sull'autoambulanza e trattenersi con lui/lei sino all'arrivo dei genitori. Non è possibile comunque affidare gli alunni a persone estranee.
- In caso di infortunio agli alunni il personale che al momento dell'incidente è responsabile della sorveglianza è tenuto a **presentare relazione scritta dell'accaduto** alla Segreteria che poi si occuperà della denuncia di competenza.

- In caso di infortunio del personale durante il turno di servizio tutti i lavoratori sono tenuti a darne immediata comunicazione in Segreteria poiché il Dirigente Scolastico obbligatoriamente deve trasmettere denuncia all'INAIL. La denuncia deve essere trasmessa entro e non oltre 24 ore dall'accaduto e dovrà essere corredata da:
- Certificato medico/del pronto soccorso in originale
- Relazione scritta dell'accaduto con indicazione di eventuali testimoni

DISPOSIZIONI FINALI

- L'insegnante è tenuto a preavvisare in tempo utile il plesso d'appartenenza e la Segreteria quando, per legittimo impedimento, non possa trovarsi sul luogo di lavoro in orario. Il ritardo dovrà essere recuperato.
- L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente telefonando in Segreteria, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. L'insegnante presenterà nei tempi brevi formale richiesta secondo il modello predisposto dalla scuola, producendo il certificato medico nelle modalità previste dalla normativa vigente. I docenti sono tenuti ad avvertire dell'assenza anche il plesso d'appartenenza.
- I vari permessi, debitamente documentati o auto certificati in base alle norme vigenti, vanno richiesti secondo il modello predisposto dalla scuola. Per motivi organizzativi è opportuno comunicare la necessità di usufruire del permesso breve almeno cinque giorni prima al Responsabile di plesso e, entro gli stessi termini, attivare la richiesta in Segreteria. Già prima di tale termine, la domanda di autorizzazione dovrà essere personalmente rappresentata al Dirigente Scolastico che, se lo ritenesse opportuno, inviterà il richiedente a formulare in forma scritta quanto veicolato; la richiesta seguirà quindi la tradizionale procedura con supporto informatico. Per motivi urgenti, è possibile derogare dalla tempistica fissata richiedendo l'autorizzazione direttamente al Dirigente Scolastico.
- Ai docenti è vietato fumare in tutti gli spazi scolastici sia interni che esterni.
- Durante lo svolgimento delle attività didattiche e d'ufficio è vietato usare e tenere acceso il cellulare e funzionalità di tipo telefonico equivalente. I dispositivi di comunicazione personale vanno quindi custoditi insieme agli effetti personali, non in vista, spenti o con la suoneria disattivata. La presente disposizione è derogabile, su autorizzazione del Dirigente Scolastico, per specifici compiti d'ufficio o necessità personali puntuali debitamente rappresentate. L'uso del telefono della scuola è limitato a situazioni personali di emergenza (giustificate sul registro apposito) e per chiamate alle famiglie degli alunni (da annotare sul registro apposito).

Per quanto non espressamente contemplato nella presente direttiva, rimando alla normativa vigente in materia. La presente direttiva è resa pubblica mediante invio tramite mail a tutto il personale docente ed A.T.A., pubblicazione sull'albo on line e sul sito web scolastico.

Ulteriori direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Confido nel massimo rispetto delle presenti disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il personale scolastico, a tutela dell'incolumità e del benessere di tutta la popolazione scolastica dell'Istituto comprensivo di Villa Carcina.

> Il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Gennari

Cordiali Saluti

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa